## PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 9 settembre 2015

## Sul disegno di legge:

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Moldova, si inserisce nel quadro del "partenariato orientale", avviato nel 2009 nell'ambito della Politica europea di vicinato, e costituisce una fase di ulteriore avanzamento nel processo di associazione politica e di integrazione economica con l'Unione europea, rispetto al precedente Accordo di partenariato e cooperazione del 1998. In particolare, l'Accordo, che si affianca a quelli già sottoscritti con l'Ucraina e con la Georgia, è finalizzato a stimolare l'adeguamento della Moldova agli *standard* normativi europei, ampliando nel contempo la portata e il livello delle relazioni commerciali bilaterali, promuovendo un rafforzamento degli scambi e degli investimenti, con positive ricadute sulla crescita economica, e assicurando una maggior tutela degli operatori economici e dei loro investimenti;

considerato che l'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli, 35 allegati tecnici e 4 protocolli, e in particolare che:

- il titolo I (articolo 2) fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, all'economia di mercato e allo sviluppo sostenibile;
- il titolo II (articoli da 3 a 11) prevede l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza fra le Parti nei campi della sicurezza e della politica estera, con particolare attenzione ai crimini internazionali di competenza della Corte penale internazionale, alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione delle crisi;
- il titolo III (articoli da 12 a 20) affronta aspetti relativi alla libertà, alla sicurezza ed alla giustizia, con particolare riferimento ai temi dei diritti umani, delle migrazioni, dell'asilo e della gestione delle frontiere, prevedendo altresì l'impegno delle Parti alla cooperazione giudiziaria, in materia di circolazione di persone e di lotta al crimine organizzato, al traffico di droga, al terrorismo;

Al Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione permanente S E D E

- il titolo IV (articoli da 21 a 142) contiene gli impegni assunti dalle Parti con riferimento a 28 settori chiave, dalla riforma della pubblica amministrazione al diritto societario, dalla protezione dei consumatori alla fiscalità, al settore energetico, dei trasporti e dell'ambiente, nonché la cooperazione nella protezione e promozione dei diritti del bambino;
- il titolo V (articoli da 143 a 412), concernente la cosiddetta DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*), disciplina gli scambi e le questioni commerciali, e delinea i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, contemplando, fra l'altro, norme per l'accesso al mercato, la soppressione di gran parte dei dazi doganali e misure anti-*dumping* per la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche;
- il titolo VI (articoli da 413 a 432) reca norme in materia di assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo;
- il titolo VIII (articoli da 433 a 465) reca disposizioni istituzionali, generali e finali, prevedendo lo svolgimento di incontri periodici a livello ministeriale, la creazione di un Consiglio e di un Comitato di associazione, nonché la promozione di un comitato parlamentare apposito per lo scambio di vedute fra i membri dei rispettivi Parlamenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran